N. R.G. 16020/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPEC. IN MATERIA DI IMPRESA

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto — presidente

dott. Carlo Bianchetti — giudice

dott. Angelica Castellani — giudice relatore

all'esito dell'udienza del 26.1.20224,

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **16020/2023** promosso da:

A[redacted] Z[redacted] in qualità di titolare dell'impresa individuale AS.CO.P[redacted] DI Z[redacted] ALESSANDRO (C.F. [redacted], P.IVA [redacted]) con il patrocinio degli avv.ti A[redacted] C[redacted] e A[redacted] S[redacted]

reclamante

contro

L[redacted] S.R.L. (C.F. [redacted], P.IVA [redacted]), con il patrocinio dell'avv. A[redacted] D[redacted] D[redacted]

reclamata

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1.1.- A[redacted] Z[redacted] quale titolare dell'impresa individuale A[redacted] di Z[redacted] A[redacted] (di seguito anche solo "A[redacted]") ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 12.12.2023 con cui il giudice di *prime cure* ha rigettato il ricorso cautelare dallo stesso promosso al fine di ottenere, nei confronti di L[redacted] s.r.l., la descrizione dei prodotti (loculi in polietilene o altro materiale polimerico) e relativo processo produttivo, realizzati in "*più che probabile violazione*"[1] del proprio brevetto "EP'716" relativo al prodotto "*colombario*" e, all'esito, l'inibitoria assistita da penale, la rimozione di riferimenti ai prodotti in questione dai siti internet, canali social o altri supporti cartacei o elettronici di L[redacted] s.r.l. e la pubblicazione dell'ordinanza su quotidiano nazionale, rivista di settore e *homepage* dei siti internet riferibili alla resistente.

A supporto delle proprie domande, A[redacted], premesso di essere attiva da quasi quarant'anni nei settori dello stampaggio per estrusione e del soffiaggio di materie plastiche, ha allegato:

[1] Così a pag. 1 del ricorso introduttivo del procedimento.

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: cc578
Firmato Da: CASTELLANI ANGELICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b20493becef370391ffa7ba05e562c1

- di essere titolare del brevetto europeo EP 3604716 (depositato in data 23.7.2019 e concesso in data 5.2.2020), dal titolo "Colombario", validato in Italia con TBE n. 502021000101438 del 6.12.2021, il quale rivendica la priorità del brevetto italiano n. 102018000007681, depositato in data 31.7.2018, dal titolo "Gruppo loculo" (anche solo "Brevetto A[redacted]" o "EP '716")[2];

- che, a seguito di segnalazione[3] relativa alla crescente presenza sul mercato di loculi apparentemente identici ai propri e realizzati con le medesime caratteristiche da parte della società L[redacted], gli approfondimenti effettuati avevano portato a ritenere "*altamente probabile*" la contraffazione del proprio brevetto EP '716 da parte della resistente.

In considerazione dell'impossibilità di recuperare sul mercato ulteriori informazioni e poter esaminare il prodotto dopo l'installazione, la ricorrente ha chiesto *inaudita altera parte* la descrizione dei prodotti contestati, degli impianti e dei macchinari adibiti alla loro produzione (i.e. gli stampi), nonché della documentazione tecnico-commerciale, contabile, pubblicitaria, etc. relativa alla realizzazione, promozione, pubblicizzazione e commercializzazione degli stessi e, all'esito, gli ulteriori provvedimenti sopra menzionati, ritenendo il *fumus* attestato dai fatti descritti e il *periculum in mora* insito nella necessità di arginare l'attività di L[redacted] in considerazione della sua attualità e recente ampia espansione sul territorio nazionale.

1.2.- Non concesso il provvedimento *inaudita altera parte*, si è costituita in giudizio la società resistente che, premesso di essere attiva da decenni nella commercializzazione di articoli funerari/cimiteriali e nel settore dell'edilizia cimiteriale ove - a differenza della ricorrente - opera partecipando a gare pubbliche indette dai comuni, ha rivendicato la paternità dell'idea innovativa alla base del brevetto *ex adverso* azionato, di cui ha eccepito l'invalidità per carenza di novità e altezza inventiva. L[redacted] ha, in ogni caso, negato la contraffazione ed eccepito il radicale difetto di *periculum in mora*, in ragione del considerevole lasso temporale trascorso tra la conoscenza del presunto fatto illecito (risalente quanto meno alla corrispondenza tra le parti del marzo 2021) e il deposito del ricorso cautelare (nel novembre del 2023).

---

[2] Il brevetto EP '716 rivendica sia un prodotto sia un procedimento:
- per quanto attiene le rivendicazioni di prodotto, l'oggetto principale del brevetto consiste in un gruppo loculo di un sistema colombario, cioè un sistema colombario comprendente tale gruppo loculo, contenente: *i*) un involucro che circoscrive una cavità finalizzata al posizionamento della bara; *ii*) un tappo atto a chiudere la cavità stessa. Elemento distintivo è il materiale polimerico delle componenti, preferibilmente polietilene o polipropilene;
- per quanto concerne le rivendicazioni di procedimento, l'elemento caratterizzante è costituito dal fatto che entrambi i sopracitati elementi sono ottenuti a partire da un corpo unico - realizzato grazie a operazioni di stampaggio rotazionale o per soffiaggio - poi successivamente suddiviso nell'elemento involucro e nell'elemento tappo.
Inserendosi nel solco delle soluzioni di gruppi loculi e sistemi colombari alternativi a quelli dell'arte nota (ossia quelli fabbricati in muratura, cemento e/o calcestruzzo), recanti problematiche quali l'eccessivo peso e la complessità di realizzazione, il trovato in questione si propone di garantire una semplificazione del processo produttivo, consentendo di realizzare un prodotto ecocompatibile, con peso inferiore, maggior tolleranza alle vibrazioni e minori esigenze manutentive.

[3] L'informativa sarebbe pervenuta in data 3.5.2023 dalla V[redacted] s.p.a., con cui la reclamante era in procinto di concludere una collaborazione commerciale (cfr. doc. 7 fasc. ricorrente primo grado).

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: cc578
Firmato Da: CASTELLANI ANGELICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b20493becef370391ffa7ba05e562c1

1.3.- Il giudice designato ha rigettato il ricorso per insussistenza di entrambi i requisiti, quanto al *fumus boni iuris*, motivando come "*ben dubbia l'esistenza del requisito della novità e della capacità inventiva necessari per la sua validità*", quanto al *periculum in mora*, in ragione della prolungata inerzia della ricorrente pur a fronte della consapevolezza dell'attività asseritamente illecita della controparte.

2.1.- Con l'odierno reclamo, A[redacted] lamenta l'erroneità dell'ordinanza tanto in relazione alla (ritenuta) probabile nullità del brevetto - valutazione che, oltre a confliggere con la presunzione rafforzata di validità del titolo registrato, non sarebbe supportata da idonei elementi di prova[4] - quanto alla carenza di *periculum in mora*, che l'ordinanza avrebbe ingiustamente motivato sull'unico rilievo dell'eccessivo intervallo di tempo trascorso tra la scoperta dell'illecito e l'iniziativa cautelare, non considerando la pacifica attualità della condotta presumibilmente illecita e ponendosi in contrasto "*con il tenore letterale dell'art. 131 c.p.i.*" e "*con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il lasso temporale tra la verifica dell'atto di contraffazione e l'azione cautelare non è elemento da solo idoneo ad escludere il periculum*" (cfr. reclamo, pag. 16).

Di qui la richiesta di integrale riforma dell'ordinanza reclamata, con la concessione delle misure cautelari così come gradatamente domandate in primo grado.

2.2.- Si è costituita nel procedimento di reclamo L[redacted] s.r.l. che ha chiesto, in principalità, il rigetto dell'impugnativa avversaria e la conferma dell'ordinanza impugnata; nella denegata ipotesi di concessione della descrizione, la reclamata ha domandato la limitazione del provvedimento ai soli dati relativi al prodotto guscio in polietilene, a carattere non portante, da inserire all'interno di struttura metallica, con adozione delle cautele necessarie a garantire la riservatezza dei dati; in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui il collegio non ritenesse di rigettare il reclamo per insussistenza di *periculum in mora*, la reclamata ha chiesto l'ammissione di prova per informatori, ordine di esibizione nei confronti di E[redacted] e R[redacted] Italia e c.t.u. su validità del brevetto e contraffazione[5].

---

[4] Al riguardo la reclamante ha, in particolare, evidenziato l'irrilevanza della consegna del disegno tecnico del loculo in occasione dell'incontro del 10.2.2017, atteso che dall'esame dello stesso non emergerebbe nessuna delle caratteristiche rivendicate dal brevetto azionato, limitandosi tale disegno a raffigurare un loculo aperto, carente del tappo e delle indicazioni sulla modalità di realizzazione del loculo stesso e, in particolare, sullo stampaggio rotazionale e sul materiale di costruzione. Esclusa, pertanto, la decisività dell'incontro menzionato ai fini della predivulgazione *ex adverso* eccepita, l'ulteriore documentazione prodotta dalla resistente a sostegno della carenza di novità sarebbe altrettanto priva di rilevanza (sotto il profilo cronologico) oltre che di efficacia probatoria nelle parti relative a dichiarazioni di terzi (peraltro coinvolti nel probabile illecito) non confermate in giudizio.

[5] La reclamata ha, in particolare, evidenziato la non contestazione, nella prima difesa utile di As.co.plast, della propria specifica ricostruzione in fatto, ribadendo di aver provato anche ex art. 115 c.p.c. sia la paternità dell'invenzione, sia la condotta usurpativa realizzata dalla controparte.

Ha quindi affermato il valore probatorio della dichiarazione di E[redacted] T[redacted] (doc. 14 primo grado e all. B reclamo), priva di interesse nella presente controversia, da cui emergerebbe che la progettazione del manufatto risale al 2016 - ed è quindi anteriore al deposito del brevetto EP '716 - e che la produzione da parte di E[redacted] T[redacted] è invece iniziata nel 2019,

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: cc578
Firmato Da: CASTELLANI ANGELICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b20493becef370391ffa7ba05e562c1

3.- Il reclamo non può trovare accoglimento.

Sebbene, in punto di *fumus boni iuris*, le critiche all'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appaiono serie e tutt'altro che irragionevoli, in particolar modo ove riguardano la consistenza della prova della predivulgazione in riferimento a titolo che gode di presunzione rafforzata di validità, la questione resta assorbita dalla valutazione del requisito dell'urgenza, di cui il collegio deve confermare la carenza per le ragioni di seguito precisate

3.1.- Sono note le massime giurisprudenziali - copiosamente citate nell'atto di reclamo - a sostegno della tesi secondo cui "*il trascorrere del tempo non è di per sé idoneo a negare il requisito del periculum che, al contrario, sussiste in ipotesi in cui la condotta lesiva sia ancora attuale al momento del proponimento dell'azione cautelare*" (cfr. reclamo, pag. 16).

Ritiene, nondimeno, il collegio che tali condivisibili principi debbano essere vagliati alla luce del caso concreto, verificando se la situazione effettiva giustifichi la natura accelerata e sommaria della tutela, ogni altra modalità di indagine risolvendosi in una inammissibile elusione del requisito in oggetto che, anche ove richiesto in forma "attenuata", resta coessenziale a ogni provvedimento cautelare, anche in materia di proprietà industriale.

3.2.- Nemmeno si nega che, in tema di contraffazione, possa ricevere tutela - anche cautelare - il pregiudizio rappresentato dalla c.d. perdita di *chance* intesa come possibilità di una proficua collocazione sul mercato o di una espansione della posizione già occupata, ragion per cui parte reclamante, anche in sede di udienza di discussione, ha rimarcato che, diversamente da quanto ritenuto dalla controparte, non si sarebbe verificata "*alcuna stabilizzazione nei rapporti di mercato*", volta che anche la reclamante starebbe competendo (o comunque sarebbe intenzionata a competere) nello stesso mercato dell'edilizia cimiteriale nel tentativo di estendere i propri affari, rischiando di essere in ciò illegittimamente ostacolata dalla condotta illecita della controparte.

---

sulla base degli stampi già esistenti e dei disegni consegnati dalla committente; a tal proposito chiede disporsi ordine di esibizione dei disegni nei confronti di R[redacted] I[redacted] s.r.l. ed E[redacted] T[redacted] s.r.l. e di sentire i relativi legali rappresentanti in qualità di informatori.

Insistendo, comunque, nell'assenza di contraffazione, la reclamata ha ribadito di produrre separatamente lo stampo del loculo e quello del tappo, come emergerebbe dalla documentazione in atti (parere ing. P[redacted] e fatture), non utilizzando, quindi, il brevetto EP '716 che, anzi, potrebbe "risultare addirittura penalizzante" in caso di forniture che richiedano uno solo dei due elementi, poiché comporterebbe un'ingente quantità di scarti. Tale circostanza, sarebbe confermata dalle fatture emesse da E[redacted] T[redacted] a L[redacted] per le forniture degli stampi riportanti la dicitura "acconto/saldo per fornitura Stampo Guscio Loculo Apertura Frontale/Laterale con coperchio" e di conseguenza, sarebbero infondate le critiche mosse al parere dell'ing. P[redacted] che illustra che gli stampi sono due.

La reclamata ha, inoltre, ribadito, l'assenza del periculum in mora per intempestività dell'iniziativa, intervenuta in una situazione "in cui i rapporti di mercato sono da tempo stabilizzati (mentre L[redacted] è dal tempo nel settore, A[redacted] non vi avrebbe mai operato essendo sprovvista delle relative certificazioni e attestazioni ad es. SOA necessarie a partecipare agli appalti pubblici)" e non sussiste pericolo di danno dal momento che "i capitolati degli enti pubblici non chiedono espressamente gusci in polietiene e L[redacted] non è l'unico operatore del settore a offrire loculi in polietilene realizzati in rototraslazione da unico stampo".

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: cc578
Firmato Da: CASTELLANI ANGELICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b20493becef370391ffa7ba05e562c1

3.3.- Sotto entrambi i profili, ciò che appare dirimente è l'effettività delle ragioni di urgenza, unicamente in presenza delle quali è possibile dare ingresso alla tutela cautelare, dovendosi respingere l'idea di un *periculum in re ipsa* che consenta di eludere l'accertamento in questione.

Invero, come noto, i motivi che spingono parte degli interpreti ad accogliere la semplificazione in parola è, in materia industriale, la constatazione della difficoltà di accertare a posteriori e quantificare il danno da sviamento di clientela: la stessa natura del fenomeno contraffattivo, stante la sua potenzialità espansiva e la tutt'altro che agevole liquidazione del danno, giustificherebbe un intervento rapido ed efficace, non tollerando neppure temporanee violazioni delle privative, pena - ove si dovesse attendere l'esito del giudizio di merito - il prodursi di effetti non più rimediabili.

L'adesione al suddetto indirizzo consentirebbe, pertanto, di limitare l'accertamento in sede cautelare alla verifica dell'esistenza del *fumus boni iuris*, potendosi invece prescindere dalla prova del *periculum in mora*.

È, tuttavia, sempre più diffusa in giurisprudenza la diversa opinione secondo cui, anche nel diritto industriale, il requisito dell'urgenza non possa ritenersi insito nella violazione, ovvero in essa "presunto", essendo invece necessario un preciso accertamento, calato nel caso concreto, che presupponga, da parte del ricorrente, l'allegazione e la prova dello specifico pericolo e pregiudizio che con l'anticipazione si vuole evitare.

Che tale pericolo non debba presentare carattere dell'irreparabilità alla stregua di quanto richiesto dall'art. 700 c.p.c. lo si ricava, secondo l'opinione prevalente, dal tenore dell'art. 131 c.p.i., che dà accesso all'inibitoria cautelare industriale a fronte di "*qualsiasi violazione imminente del diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto*".

Nondimeno, il fatto che la norma non preveda un termine per l'attivazione della procedura cautelare e che si riferisca espressamente a "*violazioni in atto*" o anche solo al pericolo di "*ripetizione*" non abilita a ritenere il tempo di reazione del tutto irrilevante o rilevante solo allorquando la condotta da inibire abbia già prodotto effetti irreversibili, tali da rendere ormai inutile l'intervento.

L'inerzia, invero, pur non rilevando in quanto tale, può, in presenza di determinate circostanze, rappresentare indice dell'assenza di *periculum in mora*.

In particolare, secondo l'autorevole opinione di dottrina e giurisprudenza, la mancata proposizione della domanda cautelare per un prolungato lasso di tempo (di regola superiore all'anno) in caso di consapevolezza da parte del titolare *e* della violazione in atto *e* dell'autore dell'illecito è idonea ad escludere il *periculum in mora*, ciò a maggior ragione laddove il lasso temporale trascorso sia addirittura pari alla durata media di un giudizio di merito.

A ragionare diversamente si tradirebbe la funzione stessa della tutela cautelare inibitoria, anche industriale, che è quella appunto - strumentale - di evitare che, nel tempo necessario a ottenere

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: cc578
Firmato Da: CASTELLANI ANGELICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b20493becef370391ffa7ba05e562c1

l'accertamento pieno del proprio diritto, si manifesti o aggravi la lesione: il fattore tempo riveste, pertanto, un ruolo essenziale, poiché è proprio il tempo necessario a giungere a sentenza che comporta l'esigenza di una tutela rapida e anticipata, con sacrificio per la completezza dell'istruttoria e per il pieno estrinsecarsi dell'attività difensiva.

3.4.- Nel caso in esame, già con comunicazione pec del proprio legale del 12.3.2021 L[redacted] s.r.l. "rivendicava" nei confronti di A[redacted] "*la paternità dell'invenzione e ogni diritto morale ed economico, ogni facoltà nonché ogni tutela in ordine all'utilizzabilità della stessa*" evidenziando essere noto "*sulla scorta di documentazione scritta e corrispondenza intercorsa ... che L[redacted] di M[redacted] s.r.l. – società avente ad oggetto sociale la produzione di articoli funerari e cimiteriali ed edilizia cimiteriale – è l'inventore dell'opera di cui al brevetto sopra indicato e lo utilizza ante gennaio 2017. Addirittura è ben noto alle parti, ma anche a terzi soggetti coinvolti, che A[redacted] di Z[redacted] A[redacted] altro non ha fatto che utilizzare – appropriandosene – l'invenzione ricevuta dalla stessa L[redacted] di M[redacted] S.R.L. e riconducibile in via esclusiva alla mia mandante*" (doc. 9 fasc. L[redacted] di primo grado). Seguivano l'esposizione della vicenda inerente la consegna del disegno tecnico e la chiara prospettazione dell'usurpazione dell'invenzione da parte della destinataria della missiva. La lettera si concludeva con la manifestazione dell'intenzione di L[redacted] di rivendicare in ogni sede la paternità dell'invenzione e con l'intimazione ad A[redacted] di rinunciare alla relativa rivendica e alle connesse domande di brevetto depositate, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

A tale missiva rispondeva A[redacted] con pec del proprio legale del 18.3.2021 negando che la consegna del disegno potesse rappresentare anticipazione dell'invenzione brevettata ed escludendo la rivelazione o il trasferimento ad A[redacted] di qualsivoglia soluzione tecnica innovativa o inventiva di L[redacted]; il legale della reclamante rappresentava quindi al legale della controparte che alla propria assistita era noto "*che la sua cliente abbia posto in essere condotte suscettibili di violare i diritti di esclusiva di A[redacted]*"; la lettera si concludeva con l'espressa intimazione a L[redacted] di "*astenersi dal riprodurre gli insegnamenti del relativo brevetto, con ogni più ampia riserva di intraprendere le più opportune azioni a tutela dello stesso*" (doc. 10 fasc. L[redacted] di primo grado).

La replica del legale di L[redacted] perveniva in data 9.4.2021: con essa si ribadivano, meglio dettagliandole, le contestazioni già mosse, si segnalava la genericità delle "condotte" *ex adverso* censurate e si insisteva nell'intimazione già formulata (doc. 11 fasc. L[redacted] di primo grado).

Ora, non vi è chi non veda come, con lo scambio di corrispondenza sopra riassunto, i contorni della lite fossero già perfettamente noti tra le parti, in termini sostanzialmente identici a quelli in cui gli stessi sono stati riproposti nel presente procedimento.

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: cc578
Firmato Da: CASTELLANI ANGELICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b20493becef370391ffa7ba05e562c1

Se già a marzo del 2021 era noto alla reclamante il compimento da parte della reclamata di "*condotte suscettibili di violare i diritti di esclusiva di A*[redacted]", non è chiaro - né è stato chiarito nella presente fase giudiziale - di quale ulteriore elemento all'epoca mancante la reclamante avesse bisogno al fine di poter consapevolmente agire in via cautelare nei confronti della presunta contraffattrice, per ottenere le medesime misure della descrizione ed eventuale inibitoria invocate solo oltre due anni dopo, allorquando avrebbe potuto essere già definito il processo di merito.

Né la reclamante ha fornito prova della circostanza, peraltro di dubbia decisività e allegata in termini piuttosto generici, che la reclamata si stia "*più recentemente*" presentando "*sul mercato in misura sempre più invasiva*", travalicando "*i confini regionali*" e "*comprimendo così ... le possibilità di sfruttamento dell'invenzione brevettata da parte del legittimo titolare*". Al riguardo, la segnalazione proveniente dalla società V[redacted] s.p.a. (cfr. doc. 7 di A[redacted]), non avente efficacia di prova se non indiziaria, e comunque palesemente generica e valutativa[6], non ha carattere dirimente, dovendosi la circostanza ivi rappresentata ritenere già nella sostanza nota ad A[redacted] da almeno due anni.

Proprio le stesse ragioni che portano la reclamante a considerare il *periculum in re ipsa,* derivanti dalla natura assoluta del diritto fatto valere e dalla potenzialità lesiva anche di violazioni solo iniziali, inducono a ritenere che l'interesse della titolare a impedire condotte contraffattive si fosse manifestato sin dal principio, senza la necessità di attendere l'asserita espansione dell'attività illecita.

Il reclamo va, pertanto, rigettato per assorbente carenza del *periculum in mora*.

4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, complessità media, fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio.

Al rigetto integrale dell'impugnativa consegue anche *ex* art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. 115/2002 l'obbligo della reclamante di versare a titolo di contributo unificato un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

p.q.m.

il tribunale, visto l'art. 669-*terdecies* c.p.c.

rigetta il reclamo proposto da A[redacted] Z[redacted] quale titolare dell'impresa individuale A[redacted]t di Z[redacted] A[redacted] nei confronti di L[redacted] s.r.l. avverso l'ordinanza del g.des. del 12.12.2023;

condanna parte reclamante a rifondere a parte reclamata le spese di lite che liquida in € 2740,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa

[6] Limitandosi a segnalare "*la crescente presenza sul mercato di loculi apparentemente identici, e realizzati con le medesime caratteristiche di quelli di Ascoplast*".

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: cc578
Firmato Da: CASTELLANI ANGELICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b20493becef370391ffa7ba05e562c1

come per legge; dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002.

Brescia, 29.1.2024

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: cc578
Firmato Da: CASTELLANI ANGELICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b20493becef370391ffa7ba05e562c1